



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/adv

Roma, 22 APR. 2016

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di VERONA
Via Tezone, 5
37122 Verona (VR)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 37/2016_ Obblighi antiriciclaggio degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Con riferimento al quesito del 2 febbraio 2016, con il quale si chiedono informazioni in merito alla estensione degli obblighi antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 all'attività degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, si osserva quanto segue.

L'art. 15 della legge n. 3/2012 sottolinea la natura esclusivamente pubblicistica e le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità dell'organismo di composizione delle crisi (di seguito: OCC), attese le delicate funzioni ad esso attribuite nell'ambito della procedura ed il ruolo dallo stesso assunto nei confronti del debitore, dei creditori e dei terzi. L'art. 2, co. 1, lettera d), del D.M. 202/2014¹ definisce l'organismo come "articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento". Nel 2015 il CNDCEC ha pubblicato un regolamento per il funzionamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono stati suggeriti principi e criteri relativamente all'organizzazione e al funzionamento degli OCC. Nel documento sono fornite indicazioni anche con riferimento alla figura del Referente dell'Organismo che, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 202/2014, è *"la persona fisica che, agendo in modo indipendente*

¹ Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015.

secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi".

Sotto il profilo operativo, l'OCC istituisce un elenco di "gestori della crisi" e un registro informatico degli affari/procedure trattate, contenente le annotazioni relative al numero progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitori, al gestore designato e all'esito del procedimento; è compito del Referente, su istanza della parte interessata, conferire l'incarico ad uno dei gestori della crisi iscritti nell'elenco, distribuendo equamente gli incarichi in considerazione della natura e dell'importanza dell'affare da comporre.

Questa breve premessa relativa alla natura giuridica e alle funzioni degli OCC risulta indispensabile al fine di individuare gli eventuali profili rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio, evidenziando in primo luogo che il d.lgs. 231/2007 non contempla gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento tra i destinatari degli obblighi ivi elencati, in quanto la normativa antiriciclaggio non è mai stata modificata in tal senso.

Inoltre, con particolare riferimento alla necessità che l'attività svolta dagli OCC debba essere assoggettata agli obblighi antiriciclaggio, si osserva che, a tal fine, oggetto di osservazione deve essere piuttosto l'attività svolta dai professionisti iscritti nell'elenco dei "gestori della crisi" istituito dagli OCC. Invero l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio è subordinato, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, al conferimento di un incarico da parte del soggetto "cliente" nei confronti del quale è resa la prestazione professionale (art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2007). Nel caso di specie, tuttavia, l'incarico al professionista iscritto all'albo è conferito dal Referente individuato dall'OCC e non dal debitore che intende accedere alla procedura: per tale motivo nessun obbligo di adeguata verifica (e, conseguentemente, di conservazione e registrazione) dovrebbe gravare sui professionisti incaricati. L'art. 25 del d.lgs. 231/2007 stabilisce infatti al terzo comma che "l'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione".

Considerazioni distinte devono essere formulate per quanto concerne l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF, che grava sui destinatari della normativa ogni qualvolta "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". L'art. 41 del d.lgs. 231/2007 specifica, infatti, che il sospetto è desunto dagli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti "nell'ambito dell'attività svolta" ovvero "a seguito del conferimento di un incarico".

Si ritiene, pertanto, che i "gestori della crisi" non possano ritenersi esonerati dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ferma restando la necessità di chiarire se detto obbligo gravi in capo a ciascun professionista iscritto all'albo, ovvero debba essere assolto dall'OCC. Fa propendere per la prima interpretazione la circostanza che la nozione di "sospetto", così come circoscritta dall'art. 41 del d.lgs. 231/2007, mentre sembra poter essere ricondotta agevolmente all'attività svolta dal professionista, molto meno agevolmente appare ricollegabile all'attività di carattere principalmente amministrativo svolta dall'Organismo. A voler tacere delle numerose difficoltà operative connesse alla individuazione degli OCC quali destinatari di obblighi antiriciclaggio, che renderebbero necessaria - nell'ambito degli stessi - un'adeguata organizzazione, dalla predisposizione di presidi interni alla creazione di un servizio antiriciclaggio *ad hoc* e alla individuazione di un responsabile della segnalazione. Decisiva, peraltro, appare la considerazione in merito alla natura individuale degli obblighi antiriciclaggio, che ricadono su ciascun professionista iscritto all'albo².

Oltre che su quelli di segnalazione, l'attenzione poi dovrà essere posta anche sugli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni all'uso del contante (art. 51 d.lgs. 231/2007), anche questa dovuta da tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio - compresi i professionisti - che "in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività" abbiano notizia di infrazioni all'art. 49 del Decreto, che disciplina le modalità di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

² È evidente che, laddove il professionista intenda procedere con la segnalazione, troverà applicazione anche nel caso di specie l'art. 16, comma 1, lett. d) del d.lgs. 231/2007, che impone l'adeguata verifica della clientela "quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile".

Ad ogni modo, attesa la totale assenza di prescrizioni normative, si evidenzia l'opportunità di un chiarimento, da parte delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa antiriciclaggio, in merito alla correttezza dell'interpretazione sopra riportata.

Con i migliori saluti.


Francesca Maione